

Art. 2.

1. Alla realizzazione degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle infrastrutture di cui all'art. 1 provvengono i sindaci dei comuni interessati.

2. I sindaci per la redazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Le opere di riparazione e di ricostruzione delle infrastrutture di cui all'art. 1 possono essere affidate a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 14, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. La regione Veneto, provvede a stabilire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, rapportati al danno, a favore dei soggetti privati e delle attività produttive.

2. Ai contributi di cui al comma 1 si applica una franchigia di lire cinque milioni.

3. Alla erogazione dei contributi ai privati provvengono i sindaci, entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

Art. 5.

1. La regione Veneto, sentiti i comuni interessati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza può utilizzare nell'ambito del territorio dello stesso comune eventuali residui delle somme come ripartite dall'art. 1, comma 1.

* Art. 6.

1. La regione Veneto, con propria relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 7.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali di emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi della regione Veneto e degli enti locali e territoriali.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9754

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. 417.

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacanza previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I compensi a vacanza previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 263

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233, così recita:

«I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.

I compensi a vacanza sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto».

97G0450

DECRETO 3 settembre 1997, n. 418.

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei geometri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181, in base al quale la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri è stabilita mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacanza previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei geometri nelle sedute del 15 ottobre 1992 e del 18 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compensi a vacanza

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596, è sostituito dal seguente:

«1. I compensi a vacanza previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 43.500 per il geometra;

L. 27.000 per gli aiutanti di concetto.

2. I compensi a vacanza previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto».